



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 29/04/2014 Sessione ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2014 PER LA COMPONENTE "TARI (SERVIZIO RIFIUTI)".

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.00**, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Virginio Venturelli il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VENTURELLI Virginio	SI	
2	MARTINELLI Adriana		SI
3	GHILARDI Ranunzio	SI	
4	PAPPARELLA Eleonora	SI	
5	BORRONI Dario	SI	
6	MARTINENGGHI Carlo		SI
7	ONGARO Guido	SI	
8	BRUSAFERRI Alessandro	SI	
9	URZI' Salvatore	SI	
10	MIZZOTTI Marco		SI
11	CALGARO Ivano Michelangelo		SI
12	MARCHESI Ernesto	SI	
13	LONGHI Giovanni	SI	

PRESENTI: 9

ASSENTI:4

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Ruggeri Fausto

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2014 PER LA COMPONENTE "TARI (SERVIZIO RIFIUTI)".

(Delib. CC n° 011 del 29 Aprile 2014)

RELAZIONA IL SINDACO, che illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge Stabilita 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 genn. 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non rientranti nelle categorie A1 – A8 e A9;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al **30/04/2014** con Decreto del Ministero Interno del 13/02/2014 (pubblicato in G.U. del 21/02/2014);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTA la propria precedente deliberazione n° **09** in data odierna, con la quale è stato approvato il "**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**", che nel testo composto di n° **4** Capitoli (*Disciplina Generale – Regolamento Componente IMU – Regolamento Componente TASI, Regolamento Componente TARI*);

VISTA la delibera n° **18** del **03/04/2014**, con la quale la **Giunta Comunale** ha proposto al Consiglio Comunale il **Piano Finanziario** e le **Tariffe** per l'anno 2014 della componente **TARI**;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera C.C. n° 23 del 30/04/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*"

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.

Con voti **favorevoli n. 09, contrari n. 00, astenuti n. 00**, su n. 09 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 ;**
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;**
- 4) di stabilire** le seguenti scadenze di versamento valide per la componente **TARI** (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014 :
 - o **PRIMA** rata: **16 Luglio**;
 - o **SECONDA** rata: **16 Settembre**;
 - o **TERZA** rata: **16 Novembre**
- 5) di Stimare**, in via presunta, il gettito complessivo della componente **TARI** in **€ 400.000,00**, da iscriversi nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;
- 6) Di Allegare** copia del presente atto al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Virginio Venturelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ruggeri Fausto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1° all'Albo Pretorio del

Comune il : 02 MAG 2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, li 02 MAG 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ruggeri Fausto

ESECUTIVITA'

▪ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ .

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ruggeri Fausto

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. vo 18/8/200 n° 267)

A seguito dell'entrata in vigore (09 nov. 2001) della **Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3**, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento **NON E' PIU' SOGGETTO** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano

02 MAG 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Ruggeri Fausto

